

**CONVENZIONE ON SITE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI CHIRURGIA
UROLOGICA PEDIATRICA E NEONATALE**

TRA

La **Azienda Sanitaria Locale di Rieti**, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 42, Codice Fiscale e P. IVA 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, domiciliata per la carica presso la sede della ASL, parte denominata anche "ASL"

E

L'**Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S.**, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio 4, zona extraterritoriale di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano dell'11.02.1929, Istituzione della Santa Sede, Codice Fiscale 80403930581, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Dott.ssa Mariella Enoc, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ospedale, parte denominata anche "OPBG, IRCCS, o Ospedale"

PREMESSO CHE:

- con comunicazione mail in data 5/06/2020 con cui si formalizzava la Nota Prot. n. 32010 del 5/06/2020, la ASL di Rieti, stante la necessità di assicurare prestazioni specialistiche in ambito urologico pediatrico e neonatale, ha richiesto la disponibilità al rinnovo annuale del rapporto convenzionale finalizzato all'erogazione di prestazioni di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale da rendersi presso l'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti con un impegno mensile di n. 1 accesso della durata massima di n. 4 ore;
- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire al rinnovo annuale del rapporto in parola, nonché a rendere attività nelle more della formalizzazione dell'atto;
- la presente convenzione ha quindi anche carattere ricognitivo e di definizione formale dell'attività svolta dall'OPBG e prestata alle condizioni economiche e secondo le modalità indicate disciplinate come segue.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
Tipologia di prestazioni

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS si impegna a rendere prestazioni di chirurgia urologica pediatrica e neonatale nei confronti dei pazienti dell'Ospedale San Camillo de Lellis di

Rieti presso la UOSD Pediatria e Neonatologia di quest'ultimo. Le attività saranno svolte per il tramite del personale medico dell'OPBG, in considerazione dell'esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3 **Condizioni generali**

L'ASL metterà a disposizione le attrezzature, il personale di supporto occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate come oggetto della presente Convenzione.

L'ASL garantisce, inoltre, la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dei Medici dell'OPBG agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Le Parti garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile a ciascuna Parte.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici specialisti dell'OPBG, secondo le indicazioni impartite dal Referente dell'ASL di cui al successivo art. 9 nel rispetto di ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale.

ART. 4 **Modalità di svolgimento delle attività**

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di urologia pediatrica e neonatale presso la UOSD Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, con l'impegno dell'OPBG di garantire lo svolgimento di n. 1 accesso mensile della durata massima di 4 ore da parte del proprio personale medico.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici dell'IRCCS di concerto con l'ASL secondo una turnazione che verrà predisposta dall'IRCCS sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Eventuali modifiche alla turnazione non potranno essere richieste dall'ASL se non con un preavviso minimo di 10 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine di preavviso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'OPBG in relazione alla mancata copertura dell'accesso interessato.

Le menzionate prestazioni, che si esplicheranno unicamente nell'ambito di attività cliniche elettive, saranno effettuate dall'IRCCS nei locali dell'ASL anche mediante l'utilizzo del materiale e

delle apparecchiature messi a disposizione dell'ASL stessa, nonché con il supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici ecc.) di supporto dell'ASL.

Le prestazioni oggetto della convenzione potranno essere effettuate dal personale dell'OPBG anche al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 5 **Corrispettivo**

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfettario di € 42,40 (quarantadue/40) ad accesso per le spese di viaggio.

Gli accessi saranno certificati dal Referente dell'ASL e verificati dal Referente dell'OPBG indicati al successivo art. 9; la rendicontazione delle ore effettivamente prestate dovrà essere trasmessa dal Referente dell'ASL entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net e a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Convenzioni "on site", Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma per consentire l'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'OPBG.

ART. 6 **Pagamenti**

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura da parte dell'OPBG medesimo, in base al riepilogo mensile delle prestazioni di cui al precedente art. 5.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'Ospedale, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Resta altresì inteso che la ASL non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi o omissioni di pagamento l'eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle eventuali Compagnie assicurative degli stessi.

L'ASL si impegna a saldare gli importi eventualmente dovuti all'Ospedale in virtù di pregresse attività svolte in suo favore dall'Ospedale e ciò prima della sottoscrizione della presente convenzione che, in assenza, non potrà essere formalizzata.

ART. 7 **Aspetti assicurativi**

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle

attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio e per responsabilità civile professionale dei Medici dell'Ospedale per le attività svolte in virtù del presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa. Assume inoltre a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi inerenti l'utilizzo del mezzo di trasporto privato utilizzato dal personale dell'Ospedale per svolgere le attività previste nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) sollevando l'Ospedale da qualsiasi onere relativo. In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, pertanto, l'OPBG ed i suoi Medici saranno tenuti indenni e comunque manlevati da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole connessa a pretese di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzate nei confronti degli stessi in qualunque sede ivi compresa quella giudiziale.

ART. 8 ***Durata, rinnovo e recesso***

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Previa positiva valutazione e autorizzazione procedurale dell'Ospedale, la convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima.

In caso di recesso, l'OPBG avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'ASL.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente convenzione, saranno fatte salve le attività già espletate dall'OPBG o per le quali l'OPBG medesimo abbia assunto degli impegni e che, di conseguenza, l'ASL si impegna, sin da ora, a corrisponderne gli importi.

ART. 9 ***Referenti***

Il Referente dell'OPBG per l'attività clinica è il Dott. Nicola Capozza, Responsabile pro tempore della UOC Chirurgia Urologica, che individuerà i Medici che svolgeranno le attività in convenzione, gestirà tutti gli aspetti specialistici e si occuperà del coordinamento delle attività connesse mentre il Referente dell'Ospedale per le attività amministrative è il Dott. Stefano

Calamelli, Responsabile pro tempore della Gestione L.A.P. e Convenzioni sanitarie, il quale coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all'attività svolta al fine di garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti.

In quanto tali i Referenti interni sono autorizzati a porre in essere, ciascuno per la parte di propria spettanza, tutti gli atti di competenza dell'Ospedale a cui si rende necessario dare esecuzione nei rapporti con l'ASL ai fini della corretta implementazione del presente accordo, fermo restando che le eventuali modifiche, integrazioni del presente accordo potranno essere concordate solo in forma scritta dai soggetti muniti di idonei poteri; il tutto nel rispetto del sistema regolamentare interno dell'Ospedale.

Il Referente dell'ASL per gli adempimenti collegati alla presente convenzione è il Dott. Mauro De Martinis, Responsabile della UOSD Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti al quale competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della convenzione.

Il Referente dell'ASL per le attività amministrative è il Dott. Roberto Longari il quale coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all'attività svolta al fine di garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti.

ART. 10 ***Variazioni***

Le prestazioni non espressamente disciplinate nell'oggetto del presente contratto dovranno essere oggetto di separata pattuizione. Le eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere espressamente concordate tra le Parti e risultare da atto scritto da parte dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori muniti di idonei poteri. Conseguentemente, qualunque prestazione richiesta dall'ASL eccedente i limiti della presente Convenzione o dalla stessa difforme non verrà fornita dall'Ospedale, in quanto da ritenersi non prevista dalla stessa e, come tale, non dovuta.

ART. 11 ***Registrazione***

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 12 ***Codice etico***

L'OPBG ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it

L'ASL si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico OPBG e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'ASL si impegna, inoltre, a segnalare a OPBG qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'Ospedale di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

ART. 13 **Trattamento dati personali**

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il servizio oggetto della convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

L'ASL in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa, nomina l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l'atto l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale, che sarà nominato persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

ART. 14 **Controversie**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, lì _____

Roma, lì _____

Azienda Sanitaria Locale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mariella Enoc